

# COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO (GO)

AREA SERVIZI VIGILANZA E CUSTODIA  
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

tel. 0481.960719 - fax. 0481.960622 - PEC: [comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it](mailto:comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it) –  
mail: [polizia.locale@comune.gradiscadisonzo.go.it](mailto:polizia.locale@comune.gradiscadisonzo.go.it)

Prot. n.

Gradisca d'Isonzo, 04.07.2020

**OGGETTO: Ordinanza n. 35 - 2020 – Riorganizzazione del mercato settimanale del martedì con ulteriori modalità sperimentali per il rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 11.06.2020 in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

## IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 29 dd. 06.06.2020 con la quale si provvedeva ad indicare modalità di riorganizzazione sperimentale del mercato del martedì fino al 30 giugno nel rispetto delle linee guida allegate approvate con ordinanza n. 14/PC del Presidente della Regione FVG;

APPRESO che nel frattempo le linee guida per la riapertura delle attività, tra le quali anche i mercati, sono state aggiornate con nuova versione dd. 11.06.2020, che prevede correttivi e modifiche che devono essere tenuti in considerazione;

ACCERTATO che la sperimentazione del mercato del martedì finora eseguita nel suo complesso è stata giudicata positivamente tanto da essere ragionevole riproporre i contenuti, dismettendo alcuni divieti;

VALUTATO pertanto di dover procedere a nuova riorganizzazione sperimentale del mercato del martedì a far data dal prossimo 7 luglio fino al 28 luglio – che tenga conto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 11.06.2020, allegate alla presente ordinanza quali parti integranti e sostanziali;

CONSIDERATO che sia ragionevole riposizionare il mercato sul tratto ghiaioso dell'emisfero dx della Spianata di Piazza Unità d'Italia, sufficientemente spazioso ad accogliere un numero considerevole di persone nel rispetto del distanziamento previsto e di facile perimetrazione utile a garantirne l'accesso ordinato a condizione che si provveda a :

- o Posizionare i banchi (eccetto quelli dislocati sul Viale Max Fabiani) con la schiena rivolta verso la strada e banco di vendita rivolto verso l'interno del parco, come da planimetria allegata;
- o Vietare l'utilizzo dei banchi frontali anche se autorizzati in precedenza;
- o Obbligare ogni operatore a creare davanti il proprio banco il contingentamento e il distanziamento della clientela tramite la creazione di un percorso di entrata ed uscita a senso unico;
- o Alternare con banchi di altri settori merceologici quei banchi che pongono in vendita prodotti alimentari e fiori e piante allo scopo di evitare assembramenti dovuti ad una maggior richiesta di quella tipologia di merci;

VALUTATO che, alla luce delle presenze della clientela del mercato finora registrate, possa essere ripresa l'attività di assegnazione precaria giornaliera agli "spuntisti" **limitatamente ai posteggi non occupati evidenziati in planimetria.**

RITENUTO che quanto sopra – stante l'applicazione di norme in continua mutazione - debba considerarsi specifica **attività sperimentale** messa in atto per consentire un'indagine conoscitiva dei comportamenti, delle dinamiche, degli afflussi e di eventuali altre esigenze del mercato, da valutarsi in riferimento all'evolversi della diffusione virale e del perdurare dello stato di pandemia internazionale oltre che dell'affluenza della clientela;

DATO ATTO che le misure fin qui descritte sono state condivise con i rappresentanti di categoria maggiormente rappresentative;

FATTO SALVO il divieto di ogni forma di assembramento e il puntuale rispetto delle disposizioni relative al distanziamento sociale e alle norme igieniche da tenere per il contenimento del virus

Visto l'art. 50 e 54 del Decreto legislativo n. 267/2000

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19", per motivi contingibili ed urgenti e per le motivazioni descritte in premesse, parti integranti del presente atto, dal 07 al 28 luglio 2020 ovvero fino a diverse disposizioni normative il mercato settimanale del martedì deve essere svolto secondo le seguenti modalità:

- o posizionamento dei banchi di vendita secondo le planimetrie allegate al presente atto quali parti integranti;
- o divieti di utilizzo dei banchi frontali anche se autorizzate in precedenza;
- o obbligo per ogni operatore di creare davanti il proprio banco il contingentamento e il distanziamento della clientela tramite la creazione di un percorso di entrata ed uscita a senso unico;
- o Igienizzazione di camerini e altri box di prova oltre che della merce resa;
- o obbligo di mettere a disposizione della clientela liquidi disinfettanti per le mani;

Le suddette prescrizioni risultano poste in essere a carico dell'operatore concessionario.

**Le operazioni di "spunta", ammesse solamente per la concessione temporanea ai precari dei soli posteggi evidenziati in planimetria eventualmente non occupati, osserveranno le consuete modalità di assegnazione precaria giornaliera.**

In forma generale chiunque è tenuto ad osservare le seguenti norme generali:

- assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, salvo le eccezioni di legge;
- divieto di assembramento;

Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni generali derivanti dalla normativa di riferimento.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, così come specificato dal DL 16.05.2020 n. 33. .

#### DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale l'onere di far rispettare le disposizioni imposte con il presente atto.

La presente ordinanza, previa pubblicazione di rito e inoltro agli operatori del mercato dovrà essere resa nota al pubblico tramite i consueti canali di divulgazione e trasmessa a

- Polizia Locale di Gradisca d'Isonzo
- Confcommercio Gorizia, anche tramite i rappresentanti designati

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO  
AUTORITA' SANITARIA LOCALE  
Dott.ssa Linda Tomasinsig

#### ALLEGATI

Planimetria mercato martedì Covid luglio 2020  
Linee guida 11.06.2020

